



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 maggio 2021 n.91
(*Ratifica Decreto Delegato 22 febbraio 2021 n.25*)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 22 febbraio 2021 n.25 – Modifiche al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 – Codice Ambientale e successive modifiche – Incentivazione alla corretta gestione dei rifiuti – promulgato:

Visto l'articolo 27 della Legge 23 dicembre 2020 n.223;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 22 febbraio 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 maggio 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.11 del 19 maggio 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 22 febbraio 2021 n.25 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 27 APRILE 2012 N. 44 – CODICE AMBIENTALE E SUCCESSIVE MODIFICHE – INCENTIVAZIONE ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 1

1. Il presente testo normativo, modifica ed aggiorna il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 – Codice Ambientale e successive modifiche, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) aumentare le responsabilità per i produttori e per i gestori dei rifiuti;
 - b) introdurre strumenti volti a garantire maggiori tutele e garanzie nei confronti dello Stato in caso di bonifica eseguita da parte dell'amministrazione pubblica;
 - c) integrare le norme in materia di gestione dei rifiuti nonché la disciplina della bonifica dei siti contaminati;
 - d) aumentare le sanzioni;
 - e) incentivare la corretta gestione dei rifiuti.

Art. 2

1. Dopo il numero 9), della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti numeri:

“9 bis) rilascio attestato iscrizione registro sottoprodotti di cui all’articolo 16;
9 ter) rilascio attestato iscrizione registro materie prime seconde di cui all’articolo 17.
9 quater) gestire i registri di cui agli articoli 16, 17, 26 e 30.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è così sostituito:

“2. L’istruttoria delle richieste di autorizzazione di competenza del CT e della CTA nonché l’attività di supporto, segreteria ed archivio riferite ai predetti organi è effettuata dall’ufficio (UO) cui afferiscono le funzioni in materia ambientale.”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Per i servizi di cui agli articoli 16, 17 e 30 sono istituiti diritti di pratica definiti, su proposta dell’ufficio (UO) cui afferiscono le funzioni in materia ambientale, ai sensi del Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18.”.

Art. 3

1. L’articolo 9 bis del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è così sostituito:

*“Art.9-bis
(Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile)*

1. Il Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile ha come obiettivo la redazione di un “Piano degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)” dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, denominato “Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.”.

Art. 4

1. L’ articolo 9 ter del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è così sostituito:

*“Art.9-ter
(Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile)*

1. Il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è uno strumento per la messa a sistema degli interventi per il raggiungimento a livello nazionale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

2. Il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Consiliare Permanente IV, approva il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, da aggiornare con cadenza almeno triennale.”.

Art. 5

1. All’articolo 11 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 5bis:

“5 bis. Resta salvo il divieto di importare rifiuti nel territorio della Repubblica.”.

Art. 6

1. L’articolo 13 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13
(Gerarchia nella gestione dei rifiuti)

1. La Repubblica di San Marino persegue iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
 - a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
 - c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero;
 - e) smaltimento.
3. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 2, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo e riciclo sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, privilegiando il recupero in materia rispetto a quello in energia.
4. La gerarchia stabilisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 2, sono adottate le misure volte a garantire, sulla base degli articoli 10 e 11, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.”.

Art. 7

1. All'articolo 16 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi *2 bis*, *2 ter*, *2 quater*, *2 quinquies*, *2 sexies*:

2 bis. E' istituito il “Registro Elettronico Sottoprodotti” tramite i servizi webUOGA disponibili sul portale www.gov.sm, al quale possono iscriversi tutte le imprese sammarinesi il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti e l'impresa, a cui sono destinati ad essere utilizzati, abbia oggetto sociale coerente con il loro utilizzo, con l'esclusione del recupero energetico. Sono escluse dall'ambito di applicazione di cui al presente comma le imprese e gli impianti autorizzate alla gestione rifiuti.

2 ter. Le imprese che individuano all'interno dei propri cicli produttivi sottoprodotti, presentano richiesta di iscrizione al Registro Elettronico Sottoprodotti.

2 quater. Le imprese sono iscritte al Registro Elettronico previa verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla CTA ai sensi del comma 2. Alle imprese iscritte è rilasciato dal Dipartimento Prevenzione un attestato di iscrizione. L'attestato di iscrizione accompagna il trasporto, fatti salvi gli ordinari adempimenti relativi al trasporto di prodotti e merci.

2 quinquies. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di sottoprodotti è istituito il “Catasto dei sottoprodotti” tramite apposita sezione dei servizi web-UOGA. Le imprese iscritte al registro di cui al comma *2 bis*, comunicano annualmente, entro il 30 aprile, la denominazione, le caratteristiche, la quantità e la destinazione dei sottoprodotti prodotti nell'anno precedente.

2 *sexies*. Nel caso venisse a mancare uno o più requisiti di cui al comma 1, il sottoprodotto assume immediatamente la qualifica di rifiuto di cui all'articolo 12, comma 1 ed è trattato conformemente alla normativa vigente.”.

Art. 8

1. All'articolo 17 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 *bis*, 3 *ter*, 3 *quater*, 3 *quinqüies*, 3 *sexies* e 3 *septies*:

“3 *bis*. Le materie, le sostanze e i prodotti secondari che possono essere immessi di nuovo nel sistema economico come nuove materie prime e che cessano della qualifica di rifiuto ai sensi del presente articolo, sono definiti Materie Prime Seconde – MPS.

3 *ter*. E' istituito il “Registro Elettronico delle Materie Prime Seconde - MPS” tramite i servizi web-UOGA disponibili sul portale www.gov.sm, al quale possono iscriversi tutte le imprese sammarinesi il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione della qualifica di rifiuto e l'impresa, a cui sono destinati ad essere utilizzati, abbia oggetto sociale coerente con il loro utilizzo, con l'esclusione del recupero energetico.

3 *quater*. Le imprese che individuino all'interno dei propri cicli produttivi la possibilità di produrre MPS, presentano richiesta di iscrizione al Registro Elettronico.

3 *quinqüies*. Le imprese sono iscritte nel Registro Elettronico previa verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla CTA ai sensi del comma 2. Alle imprese iscritte è rilasciato un attestato di iscrizione dal Dipartimento Prevenzione. L'attestato di iscrizione accompagna il trasporto, fatti salvi gli ordinari adempimenti relativi al trasporto di prodotti e merci.

3 *sexies*. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di MPS è istituito il “Catasto delle materie prime seconde” tramite apposita sezione dei servizi web-UOGA. Le imprese iscritte al registro di cui al comma 3^{ter}, comunicano annualmente, entro il 30 aprile, la denominazione, le caratteristiche, la quantità e la destinazione delle MPS prodotte nell'anno precedente.

3 *septies*. Nel caso venisse a mancare uno o più requisiti di cui al comma 1, la MPS assume immediatamente la qualifica di rifiuto di cui all'articolo 12, comma 1 ed è trattato conformemente alla normativa vigente.”.

Art. 9

1. Il comma 3 dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. E' sempre obbligatorio comunicare tali operazioni alla Polizia Civile. Dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è preventivamente autorizzata dalla Polizia Civile. Nella “fase di attenzione” diramata dal Servizio Protezione Civile, la Sezione Antincendio ha facoltà di autorizzare o meno gli abbruciamenti a seconda delle condizioni climatiche. In particolari periodi dell'anno a causa della aridità, dell'assenza di piogge e delle condizioni climatiche che tendono a favorire l'insorgere degli incendi, qualora il Servizio di Protezione Civile divulghi lo Stato di Grave Pericolosità che coincide con la “fase di preallarme”, è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco e pertanto anche gli abbruciamenti del materiale vegetale derivante dalle lavorazioni agricole. La Protezione Civile congiuntamente alla Sezione Antincendio della Polizia Civile e gli Uffici dell'Amministrazione competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto del materiale di cui

al presente comma in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.”.

Art. 10

1. Dopo l'articolo 24 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 24-bis:

“Art. 24-bis (Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti - RTGR)

1. È istituita la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) quale tecnico esperto abilitato, tramite appositi corsi di formazione, allo svolgimento di attività dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente di riferimento, vigilando sulla corretta applicazione della stessa. Tale figura è nominata per le attività economiche produttrici di rifiuti speciali pericolosi che superano il limite di 100 chilogrammi o 100 litri all'anno, per le attività economiche produttrici di rifiuti speciali non pericolosi che superano il limite di 5.000 chilogrammi 5.000 litri all'anno e per gli impianti autorizzati allo stoccaggio, trattamento e gestione di rifiuti.

2. Il nominativo del RTGR è indicato nella modulistica di cui all'articolo 24 comma 1. Gli operatori economici sammarinesi che hanno già presentato la dichiarazione di cui al comma 1, la integrano comunicando il nominativo del RTGR entro il 31 dicembre 2021.

3. L'incarico di RTGR può essere ricoperto dal titolare o amministratore, da un dipendente dell'impresa o da un soggetto esterno all'organizzazione, libero professionista o titolare di patente di esercizio. In caso di cessazione dell'incarico, il RTGR è sostituito entro i successivi trenta giorni e contestualmente è data formale comunicazione del nuovo nominativo.

4. L'RTGR svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di RTGR è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di laurea triennale o specialistica o di vecchio ordinamento in ingegneria, architettura, scienze ambientali, chimica, fisica, biologia e lauree scientifiche affini (biotecnologie, valutazione e controllo ambientale, chimica e tecnologie per l'ambiente);
- 2) diploma di geometra, perito industriale, perito chimico o perito agrario, conseguito da almeno cinque anni;

b) *soppresso*

c) idoneità conseguita in seguito a specifico corso di formazione avente le caratteristiche di cui al successivo comma 5.

5. L'idoneità di cui al comma 4, lettera c) è attestata mediante il superamento di un corso di formazione della durata minima di quaranta ore, con annuale aggiornamento delle competenze mediante corso di formazione della durata minima di quattro ore, a partire dall'anno successivo a quello del superamento del corso. Viene riconosciuto il superamento del corso di formazione conseguito in Italia o il superamento del Master per Esperti e Responsabili Ambientali della durata minima di quaranta ore, unitamente ad un corso di formazione della durata di quattro ore, volto alla conoscenza della normativa sammarinese in materia. Trascorso un anno in assenza di aggiornamento, l'esercizio dell'attività di RTGR è subordinato alla frequenza del corso di formazione della durata di quattro ore. Trascorsi due anni in assenza di aggiornamenti, l'esercizio dell'attività di RTGR è subordinato alla frequenza del corso di formazione della durata minima di quaranta ore.

6. Con Regolamento del Congresso di Stato da adottarsi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, su proposta della CTA entro il 30 giugno 2021, sono definite le attività di formazione, le materie, i contenuti, i criteri, le modalità di svolgimento e le verifiche finali dei corsi di formazione di cui al comma 5 che prevedono tra le materie e i contenuti da trattare, la conoscenza della legislazione sammarinese ed europea in materia di rifiuti, la normativa sul trasporto transfrontaliero di rifiuti e sulla gestione degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.”.

Art. 11

1. All'articolo 25-bis del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 1 *bis* e 1 *ter*:

“1 *bis*. Il soggetto autorizzato alle attività di recupero e/o di smaltimento di rifiuti è tenuto a inviare formale comunicazione al produttore dell'avvenuto smaltimento e/o recupero finale dei rifiuti entro nove mesi a far data da quella di conferimento del rifiuto. In mancanza restano le responsabilità in capo al produttore.

1 *ter*. Nel caso in cui il produttore o detentore sia la PA o Enti del Settore Pubblico Allargato, la prestazione è liquidata a seguito della ricezione della comunicazione di cui al comma 1 *bis*.”.

Art. 12

1. L'articolo 26 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 26 (Registri di carico e scarico)

1. E' adottato, a far data dal 1° ottobre 2022, il registro di carico e scarico in formato digitale, tramite il software Servizi web-UOGA disponibile sul portale www.gov.sm.

2. Tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 27, sono tenuti ad inserire nel registro di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2021, tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti richieste; i dati inseriti nel registro sono utilizzati anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti.

3. Le registrazioni sono effettuate secondo quanto di seguito indicato:

- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e tre giorni dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, entro tre giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro tre giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro tre giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. Non hanno l'obbligo di utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale:

- a) i soggetti non sammarinesi che effettuino l'attività di trasporto dei rifiuti e che dispongano di registri con requisiti conformi a quelli di cui al presente articolo; l'obbligo di utilizzo del registro permane in caso di attività di trasporto rifiuti svolta su tratte interne al territorio sammarinese;
- b) l'AASS per l'attività di gestione del rifiuto solido urbano effettuata direttamente o tramite imprese appaltatrici, limitatamente all'attività di trasporto dai punti di raccolta fissi e mobili alla sede operativa del Servizio Igiene Urbana dell'AASS o ad altri impianti di stoccaggio, recupero e trattamento posti in territorio;

- c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c), d) e g), con meno di venti dipendenti.
5. Il servizio è soggetto al pagamento di un canone di utilizzo stabilito dalla CTA, su proposta della UO cui afferiscono le funzioni in materia ambientale, da corrispondere con le modalità stabilite con circolare pubblicata sul portale di cui al comma 1.
6. I registri di carico e scarico cartacei sono conservati per cinque anni. I registri di carico e scarico cartacei relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discariche site in territorio, sono conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività sono consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. Le modalità di tenuta del registro di carico e scarico individuano le giacenze presenti in deposito.”.

Art. 13

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è così sostituita:
“a) l'abbandono di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, in aree pubbliche e private;”.
2. All'articolo 28 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi *2 bis* e *2 ter*:
“*2 bis*. L'ordinanza di cui al comma 2 è disposta, altresì, nei confronti del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sul bene con cui si trovi in un rapporto tale da consentirgli e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia e pertanto a procedere alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sul bene, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.”.

Art. 14

1. Dopo l'articolo 28 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è introdotto il seguente articolo *28-bis*:

“Art. 28-bis
(Divieto di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente e di preservare il decoro urbano, è vietato l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni, quali rifiuti di prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende, altresì, all'abbandono delle deiezioni animali.”.

Art. 15

1. All'articolo 29 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi *3 bis*, *3 ter* e *3 quater*:
“*3 bis*. Entro il 31 dicembre 2021, gli impianti autorizzati all'attività di deposito e/o trattamento di rifiuti pericolosi ai sensi del presente articolo, hanno l'obbligo di ottenere la certificazione

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA.

3 ter. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti è nominato un RTGR. Il nominativo del RTGR è indicato nella domanda di cui al comma 3 o nella richiesta di rinnovo di cui al comma 8. In caso di cessazione dell'incarico, il RTGR è sostituito entro i successivi trenta giorni e contestualmente è data formale comunicazione del nuovo nominativo all'autorità di cui al comma 1, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima.

3 quater. Gli impianti autorizzati all'attività di deposito e/o trattamento di rifiuti comunicano il nominativo del RTGR entro il 31 dicembre 2021.”.

b) I commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti commi:

“6. Per gli impianti di stoccaggio e/o trattamento rifiuti alla domanda di autorizzazione di cui al comma 2 sono allegate:

- a) la deliberazione del CTS relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- b) la relazione di cui al comma 2, integrata con l'indicazione dei presidi previsti ai fini di impedire i rischi di inquinamento dell'ambiente;
- c) il Piano di Ripristino contenente l'indicazione degli interventi funzionali all'attività svolta, le verifiche preliminari, l'individuazione degli interventi da mettere in atto per il ripristino a fine attività e i costi per il ripristino del sito in caso di dismissione.

7. L'autorizzazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ad esclusione di quelli gestiti dalle Aziende di Stato, è subordinata alla prestazione delle idonee garanzie finanziarie conformi a quanto stabilito dal Regolamento attuativo adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, su proposta dalla CTA.”.

c) Dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7 bis:

“7 bis. In caso di cessazione di attività gli impianti autorizzati all'attività di deposito e/o trattamento di rifiuti pericolosi attuano il Piano di Ripristino.”.

Art. 16

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, è redatto elettronicamente tramite il software Servizi Web-UOGA, collocato sul portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm. I gestori e i produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti a un soggetto autorizzato, sono tenuti a registrarsi per il servizio formulario on line, entro il 31 dicembre 2022.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 30 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il formulario è stampato in quattro esemplari, compilato, datato e sottoscritto dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore e le altre tre accompagnano la merce durante il trasporto e sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Delle predette tre copie, una è acquisita dal destinatario medesimo e due dal trasportatore il quale provvede a trasmetterne un esemplare al produttore o detentore entro cinque giorni dalla spedizione.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 30 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è così sostituito:

“5. I rifiuti speciali pericolosi durante il trasporto sono imballati ed etichettati in conformità all'Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale delle merci pericolose su strada (ADR). Il trasporto interno al territorio, è consentito alle condizioni previste nell'accordo multilaterale M329.”.

5. Dopo il comma 11 dell'articolo 30 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 11 bis:

“11 bis. Gli impianti autorizzati all'attività di gestione, stoccaggio e/o trattamento di rifiuti sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2021, a ricevere rifiuti speciali non accompagnati da formulario di identificazione di cui al comma 1, qualora conferiti direttamente dai produttori; in tal caso il formulario è compilato dal produttore al momento del conferimento ed inviato, a cura del gestore dell'impianto, all'ufficio (UO) cui afferiscono le funzioni in materia ambientale.”.

Art. 17

1. Dopo l'articolo 37 del Decreto Delegato n.44/2012 è introdotto il seguente articolo:

“Art. 37-bis

(Divieti di commercializzazione e distribuzione di prodotti in plastica usa e getta)

1. E' vietata la commercializzazione e distribuzione di borse di plastica fatta salva la commercializzazione di borse di plastica biodegradabili e compostabili a far data dall'1 gennaio 2022.

2. A far data dall'1 gennaio 2022 è vietata la commercializzazione, la distribuzione e l'uso di contenitori e stoviglie monouso in plastica, ad esclusione di quelli compostabili certificati secondo lo standard europeo EN 13432.

3. A far data dall'1 gennaio 2022 tutti gli esercenti di attività di somministrazione di cibi e bevande e i distributori automatici sul territorio della Repubblica, distribuiscono contenitori per alimenti, posate, piatti, bicchieri, palette e cannuce monouso, in materiale compostabile, in luogo di quelle in plastica.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si estendono anche ad associazioni, società, comitati, enti organizzatori di eventi, feste e sagre.

5. E' consentito l'esaurimento delle scorte per gli acquisti effettuati in data antecedente all'entrata in vigore della norma e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti già confezionati dal produttore iniziale in imballaggi di plastica ed ai contenitori o parti di essi che non hanno un'alternativa sul mercato tecnicamente valida e/o economicamente sostenibile e che sono individuati in apposita delibera da adottare da parte del Congresso di Stato, su proposta delle Associazioni di Categoria.”.

Art. 18

1. L'articolo 38 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è così modificato:

a) la lettera c) del comma 2, è così sostituita:

“c) chiunque effettui attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 1;”.

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Quando non costituisca più grave reato, chiunque eserciti attività di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti senza essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 29, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la prigionia di primo grado. Nel caso in cui l’attività non autorizzata riguardi sostanze pericolose, si applica la prigionia di secondo grado.”.

Art. 19

1. L’articolo 39 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, è modificato come segue:

a) il comma 1 è così sostituito:

“1. La violazione dei divieti di cui all’articolo 28, comma 1, relativamente a rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani non pericolosi è punita con sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00. Nel caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 28, comma 1, relativamente a rifiuti speciali non pericolosi la sanzione è raddoppiata tanto nella misura minima quanto in quella massima.”.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 28-bis è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo o materiali in plastica, la sanzione amministrativa è raddoppiata nella misura massima.”.

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater:

“4 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 comma 3 bis, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2000,00 a euro 4000,00.

4 ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 comma 3 quater si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1000,00 a euro 2000,00.

4 quater. Nei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter oltre alla sanzione pecuniaria si applica altresì diffida ad adempiere entro dieci (10) giorni. Alla scadenza del termine, in caso di mancato adempimento, l’attività è sospesa.”.

d) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi 9 bis, 9 ter e 9 quater:

“9 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute all’articolo 37-bis si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 1000,00.

9 ter. In relazione alle infrazioni di cui al comma 1 bis e all’articolo 37-bis le Forze di Polizia e le Guardie Ecologiche possono emettere direttamente le sanzioni amministrative.”.

9 quater. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 bis dell’articolo 25-bis è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 1000,00.”.

Art. 20

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 60 del Decreto Delegato n.44/2012 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Chiunque effettui la bonifica di materiali contenenti amianto senza rivolgersi a ditte incaricate di cui all’articolo 43, comma 1, punto c) è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00.”.

Art. 21

1. Il punto c), del comma 1, dell’articolo 71 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è modificato come segue:

“c) per gli scarichi di acque reflue urbane e domestiche per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 70, comma 1;”.

Art. 22

1. Il comma 1 dell'articolo 73 del Decreto Delegato n.44/2012 è modificato come segue:

“1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 70, comma 1, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del Decreto Delegato n.44/2012 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

“1 *bis*. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali sono vietati.”.

Art. 23

1. Il comma 7 dell'articolo 105 del Decreto Delegato n.44/2012 è modificato come segue:

“7. In deroga al comma 6, il CT può permettere l'utilizzo di sostanze chimiche classificate ed etichettate come pericolose, elencate nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, con particolare attenzione alle sostanze chimiche classificate pericolose per la salute, cancerogene e mutagene, con indicazione di pericolo H (Hazard statements) quali a titolo esemplificativo e non esaustivo H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni, alle Aziende in regime di comunicazione.”.

Art. 24

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 125 del Decreto Delegato n.44/2012 sono inseriti i seguenti commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*:

“2 *bis*. La zonizzazione acustica di cui al comma 1, a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione, pianifica gli obiettivi ambientali in aree acusticamente omogenee in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti, al fine di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso.

2 *ter*. La zonizzazione acustica di cui al comma 1 è attuata anche in maniera parziale con riferimento a porzioni del territorio omogenee in base alle vigenti norme urbanistiche.

2 *quater*. I valori limite assoluti individuati dalla zonizzazione così come descritta al comma 2 *ter*, vanno comunque rispettati.”.

Art. 25

1. Dopo l'articolo 134 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 134-*bis*:

“Art. 134-bis
(Impianti a ciclo produttivo continuo)

1. Si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:
 - a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio;
 - b) quello il cui esercizio è regolato da contratti di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.
- 1 bis. Agli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al comma 1, qualora rispettino il valore limite assoluto di immissione, stabilito in relazione alla zona acustica di appartenenza definita ai sensi dell'articolo 125, e nelle more dell'adozione della zonizzazione acustica, non si applicano le disposizioni relative al rispetto dei limiti differenziali di immissione di cui all'articolo 127.
- 1 ter. Nelle more dell'adozione della zonizzazione acustica di cui all'articolo 125 per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al comma 1, gli interventi relativi a nuovi ampliamenti, realizzati dopo l'entrata in vigore del Decreto Delegato 22 febbraio 2021 n.25, devono rispettare i limiti differenziali di immissione di cui all'articolo 127”.

Art. 26

1. All'articolo 159 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo è così modificata:
“*(Principi generali e danno ambientale)*”.
 - b) prima del comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
“01. La disciplina del Capo III del presente Decreto si applica:
 - a) al danno ambientale causato da un operatore che esercita un'attività professionale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera i) e a qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale derivante dalla predetta attività;
 - b) al danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale, causato da un soggetto diverso da quello di cui alla lettera a) in caso di comportamento doloso o colposo nonché da soggetto, proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento sul bene interessato dal danno ambientale e a qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale e con cui si trovi in un rapporto tale da consentirgli e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia.
02. La riparazione del danno ambientale avviene nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel Capo III, mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno ambientale, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.
03. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano in caso di minaccia imminente di danno ambientale in riferimento ai costi relativi alle misure di prevenzione da adottare.”.

Art. 27

1. Dopo l'articolo 169 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è introdotto il seguente articolo 169-bis:

“Art. 169-bis
(Interventi della Pubblica Amministrazione)

1. Qualora i responsabili di un danno ambientale non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal Capo III ovvero non siano individuabili e non provvedano né il

proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di riparazione sono adottati dal Coordinamento della Protezione Civile avvalendosi delle Aziende Autonome di Stato, o di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica, secondo un ordine di priorità fissato dallo stesso Coordinamento della Protezione Civile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, attività di pubblico interesse e legittimano l'Ecc.ma Camera a promuovere le procedure ai fini dell'espropriazione dei beni immobili interessati da un danno ambientale o da una minaccia imminente di danno ambientale, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

3. L'indennità di espropriazione, determinata in base ai criteri di cui alla Sezione IV della Legge n.140/2017, dovuta al proprietario non responsabile del danno o di una minaccia imminente di danno ambientale, è destinata in via prioritaria alla copertura delle spese per gli interventi adottati di cui al comma 1, anche qualora il bene immobile sia gravato da privilegi e/o ipoteche. Qualora le spese siano inferiori, l'indennità residua è versata al proprietario. Qualora le spese siano superiori, nulla è dovuto dal proprietario non responsabile del danno in quanto lo stesso risponde limitatamente al valore del bene immobile interessato da un danno ambientale o da una minaccia imminente di danno ambientale.

4. Il proprietario non responsabile, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile del danno ambientale per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito anche in caso di minaccia imminente di danno ambientale.”.

Art. 28

1. Il punto 13), del comma 1 dell'articolo 172 del Decreto Delegato 27 Aprile 2012 n.44 e successive modifiche è così sostituito:
“13) gli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche e industriali con potenzialità superiore a 200 abitanti equivalenti.”.

Art. 29

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 183 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. La facoltà di cui al comma 6 è esercitata anche in caso di revoca dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti.”.

Art. 30

1. Il punto 2.2 dell'allegato F del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche è così sostituito:

“2.2 Formula per il calcolo di S o R

$S = K2 \times \text{numero delle tonnellate di rifiuti spediti}$

Rifiuti destinati al recupero:

$K2 = 520,00$ euro rifiuti non pericolosi;

$K2 = 1040,00$ euro rifiuti pericolosi;

Rifiuti destinati allo smaltimento:

$K2 = 1040,00$ euro rifiuti non pericolosi;

$K2 = 2080,00$ euro rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;

K2 = 4160,00 euro rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 ppm.”.

Art. 30-bis

1. Le modifiche di cui al presente decreto non producono effetti in ordine a sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Decreto Delegato n.44/2012 benché impugnate od ancora impugnabili.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini